

## COMUNE DI GUAGNANO

PROVINCIA DI LECCE

#### SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

\*

# Bando per l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – competenza anno 2021

(art.11 della Legge n. 431/98)

Visto l'Atto Dirigenziale n. 412 del 09/12/2022-Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia, con il quale viene assegnato al Comune di Guagnano il contributo di € 6.154,65 a sostegno dei canoni di locazione per l'anno 2021:

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 21/12/2022, con la quale si è stabilito di cofinanziare l'intervento con ulteriori  $\mathbf{\ell}$  1.230,93 a carico del Bilancio comunale per il sostegno ai canoni di locazione anno 2021, in aggiunta alla somma di  $\mathbf{\ell}$  6.154,65;

#### SI RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze finalizzate all'attribuzione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art.11 della legge 9-12-1998 n. 431 con riferimento all'anno 2021.

### Requisiti minimi per l'ammissione

Ai fini della partecipazione, il richiedente ed il proprio nucleo familiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- 2. Per il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, fatta salva la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti nel presente bando:
  - a) Possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno;
  - b) Residenza di almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero, da almeno 5 anni nella Regione Puglia; Tanto in applicazione dell'art. 11, comma 13, della L. n°133/2008;
- 3. Residenza nel Comune di Guagnano alla data di emanazione del presente bando;
- 4. Residenza nel corso dell'anno 2021 o frazione di esso, nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- 5. Conduttore di un alloggio a titolo di abitazione principale con contratto regolarmente registrato, che abbia caratteri tipologici comparabili rispetto a quelli ERP;
- 6. Essere in regola con il pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2021, già eseguito alla data di presentazione della domanda, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- 7. Non essere proprietario, unitamente ai componenti del nucleo familiare, di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare secondo la disciplina della L.R. n.10/2014, art. 10, comma 2;
- 8. Non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- 9. Reddito annuo del nucleo familiare rientrante entro i valori di seguito indicati:
  - a) per i soggetti rientranti nella fascia a), il reddito di riferimento è l'imponibile complessivo, del nucleo familiare conseguito nell'anno 2021, non superiore a due pensioni minime INPS (per l'anno 2021 € 13.405,08), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
  - b) per i soggetti rientranti nella fascia b), il reddito di riferimento è quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni.

Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

Per la determinazione del reddito 2021 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2022, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2022,redditi 2021, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2022 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. Oltre all'imponibile fiscale, vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi, a qualsiasi titolo percepiti,nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).

Per chi dichiara **reddito ZERO** e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- -dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- -dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- -nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato. Si precisa che:
  - si intende per nucleo familiare quello composto dal richiedente e tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico anche se non legati da vincoli di parentela;
  - il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato ad uso esclusivamente abitativo primario risultante dall'imposta di registro versata al netto degli oneri accessori.
  - l'Ufficio potrà richiedere ulteriore documentazione, nonché disporre delle verifiche anche tramite istituzioni al fine di acquisire informazioni, qualora il dichiarato risultasse in evidente discordanza con il tenore di vita familiare;
  - ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n°445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, sulla veridicità della documentazione presentata. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le denunce alle Autorità competenti;
  - la graduatoria sarà predisposta secondo un principio di gradualità in modo da favorire i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone;
  - il contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile sarà quantificato nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 7/6/99, art. 1 e art. 2, comma 3. Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. 7/6/99;
  - i contributi verranno assegnati con successivo provvedimento della Responsabile Settore V- Servizi Socio Educativi nei limiti delle risorse regionali concesse e saranno corrisposti ad avvenuto accreditamento delle somme da parte della Regione Puglia.

### Sono escluse dal contributo:

- a) le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- b) le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF,che relativamente all'anno 2021:
  - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
  - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla Legge Regionale n. 10/2014, art. 10,comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
  - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
  - hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e s.m.i.

- hanno beneficiato di altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all' emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l' annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l' eventuale beneficio;
- le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- le domande relative a contratti di locazione stipulati per finalità turistiche.

## Sono, altresì, escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art.2, comma 3 della L. n°431/1998 e Decreti Ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali (figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne, presenza nel nucleo familiare di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale).

In ottemperanza al disposto della L.R. n. 45/2017, art. 6, comma 4, lettera b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2021, possono essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- genitori separati o di divorziati residenti in Puglia;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della L.104/1992.

Ai sensi dell'art. 2,comma 2 della L.R. n. 45/2017 è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato per sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni dalla L.n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

### MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere compilata **pena l'esclusione**, su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale <u>www.comune.guagnano.le.it</u>

Alla domanda/autocertificazione deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

## Documenti da allegare alla domanda:

- ✓ Copia del contratto di locazione regolarmente registrato per l'anno 2021;
- ✓ Copia delle ricevute mensili di pagamento del canone per l'anno 2021;
- ✓ Copia della ricevuta di versamento dell'imposta di registro per l'intero anno 2021 (versamento comunque effettuato prima della presentazione dell'istanza);
- ✓ Copia Certificazione Unica 2022 Modello 730/2022 UNICO P.F. 2022;
- ✓ Dichiarazione degli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, compresi quelli esentasse, esclusi quelli non continuativi;
- ✓ Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione da parte del soggetto che fornisce aiuto economico al richiedente il contributo, che dichiara reddito zero o superiore a zero ma comunque inferiore al canone di locazione pagato, attestante il proprio reddito familiare e l'aiuto economico corrisposto;

Per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, oltre ai suddetti documenti è obbligatorio allegare:

- ✓ Autocertificazione attestante la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Puglia (L. 133/2008, art. 11,comma 13).
- ✓ Copia del permesso di soggiorno.

La domanda di partecipazione redatta su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale <a href="https://www.comune.guagnano.le.it">www.comune.guagnano.le.it</a> e sulla pagina Facebook: Comune di Guagnano, deve essere presentata entro il 31/01/2023.

La domanda compilata con allegata copia del documento di riconoscimento, deve essere inoltrata, all'indirizzo di PEC: protocollo.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it.

Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati ad utilizzare strumenti informatici, viene consentita la possibilità di ritirare il modulo e la consegna cartacea, presso l'Ufficio Servizi Sociali via E. Romagna (presso Poliambulatorio), previo appuntamento telefonico contattando i numeri 370/1358653 - 0832/705009.

## **SARANNO ESCLUSE:**

- Le domande prive di sottoscrizione da parte del richiedente.
- Le domande prive della documentazione richiesta.
- Le domande con allegato documento di identità non valido o scaduto.
- Le domande non compilate sull'apposito modulo predisposto e distribuito dal Comune di Guagnano.
- Le domande consegnate oltre il termine stabilito

## **DETERMINA ALTRESI' L'ESCLUSIONE:**

- Il rilascio di dichiarazioni non veritiere relative alla composizione del nucleo familiare nonché alla situazione patrimoniale e reddituale dei componenti il nucleo familiare.
- Il mancato possesso dei requisiti di ammissione espressamente previsti dal presente bando.

Guagnano, 10/01/2023

La Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi Ass. Soc. Giovanna Tarantini Il Sindaco Dott. Francòis Imperiale